

TRIBUNALE DI ISERNIA

sezione lavoro

Ricorso ex art. 700 c.p.c.

PER

La signora Forte Maria Antonietta nata a Roma il 07/10/1968, CF FRTMNT68R47H501L, residente in Montaquila alla via Taverna n° 10, rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Capobianco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Venafro alla Via delle Milizie n. 5 come da procura speciale apposta in calce al presente atto.

L'avvocato Chiara Capobianco (CPBCHR63H65F839C) dichiara di voler ricevere comunicazioni al seguente indirizzo pec avvchiara.capobianco@pecavvocatiisernia.it o al numero di fax 0865 902484

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca in persona del leale rappresentante pt. Il Ministro p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso la cui sede in Campobasso al corso Garibaldi ex lege domicilia

e

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso la cui sede in Campobasso al corso Garibaldi ex lege domicilia

e nei confronti

di tutti i docenti inseriti nella graduatoria di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale e per tutte le ipotesi di errore nell'attribuzione di punteggio e scavalchi in graduatoria

IN FATTO :

1. La ricorrente NELL'ANNO SCOLASTICO 2015- 2016 è stata in servizio presso l'Istituto Comprensivo Don Giulio Testa di Venafro con rapporto di lavoro a TI con la qualifica di docente di scuola primaria su posto comune con decorrenza dal 01/09/2015;
2. ha presentato domanda di mobilità così come previsto dal CCNL sulla mobilità, la Nota Prot. n. 9520 e le O.O.M.M. n. 241 e n. 244, nei tempi e nei modi previsti dal richiamato contratto ed è stata, ingiustamente, trasferita in Lombardia ambito 0001;
3. che il 25 maggio 2016 (come da allegata copia della nota e della ricevuta della raccomandata) ha consegnato/inviato la documentazione cartacea agli UST di CAMPOBASSO e/o ISERNIA;
4. nella propria domanda di trasferimento ha indicato, tra gli altri, ed in ordine di preferenza i seguenti istituti/ambiti territoriali :

Molise ambito 0004

Molise ambito 0003

Molise ambito 0001;

Molise ambito 0002:

Campania ambito 0009

Lazio ambito 21

Lazio ambito 27;

Lazio ambito 14;

Abruzzo ambito 0003;

Abruzzo ambito 0004

Abruzzo ambito 0010

Abruzzo ambito 0008;

5. con la pubblicazione dei movimenti avvenuta in data 29/07/2016 la ricorrente risulta trasferito presso l'ambito territoriale della Lombardia ambito 0001 nonostante le siano stati riconosciuti punti 18;

6. dalla comparazione della propria posizione rispetto ai trasferimenti degli altri docenti con un punteggio inferiore ed a parità di fase del trasferimento, risulta di palese evidenza l'errore commesso dall'amministrazione convenuta;. Infatti pur avendo nella propria domanda di trasferimento indicato quali preferenze gli ambiti innanzi indicati sugli stessi ed in particolare nell'Ambito Molise 001 e Molise 002 risultano trasferiti insegnanti con punteggio inferiore ovvero:

Molise ambito 0001:

Del Prete Stefania nata il 24/05/1985 Isernia con punti 6;

Frangiosa Simona nata il 10/12/1983 Campobasso punti 6;

Molise ambito 0002:

Antenucci Monia nata il 28/06/1971 Campobasso punti 13;

Pucci Rossana nata il 01/01/1968 Campobasso punti 14;

Di Lisa Giuseppina nata il 13/04/1967 Campobasso punti 15;

Bollella Antonella nata il 02/01/1982 Campobasso punti 16;

Ciafardini Mario nato il 08/03/1967 Campobasso punti 17;

Grazioso Alessandra nata il 23/02/1985 Napoli punti 17;

Campania ambito 0009

De Biase Rosa nata 21.11.1961 Napoli punti 12;

Lazio ambito 0017

Gemmiti Brunella nata il 08/11/1964 Frosinone punti 12;

Lazio ambito 21

Milone Marilena nata il 23/04/1966 Salerno punti 15;

Lombardi Dalila nata il 16/07/1986 Latina punti 7;

Simoncelli Alessandra nata il 11/02/1981 Viterbo punti 11;

Matrone Carmine 11/06/1978 Napoli punti 12;

Lazio ambito 27;

De Angelis Maria nata il 27/03/1983 Salerno punti 6;

Orlando Fabiana nata il 23/03/1985 Caserta punti 9;

Araceli Elena nata il 13/08/1982 Viterbo punti 11;

Grazioli Barbara nata il 03/03/1969 Salerno punti 14;

Catalano Orsola nata il 09/02/1980 Napoli punti 16;

Lazio ambito 14;

Di Vizio Francesca nata il 20/02/1987 Frosinone punti 7;

Abruzzo ambito 0003;

Iezzi Gina nata il 27/09/1983 Chieti punti 17;

Abruzzo ambito 0004

Russo Ilaria Rosa nata il 13/05/1982 Foggia punti 8;

Di Michele Stefania nata il 18/04/1978 Teramo punti 17;

Abruzzo ambito 0010

Iacovone Isabella nata il 02/10/1983 Isernia punti 0;

Iacovangelo Daniela nata il 09/07/1983 Torino punti 0;

Cornice Elsa nata il 04/10/1963 Teramo punti 3;

De Carolis Consuelo nata il 06/07/1986 Teramo punto 0;

Nardis Maria Antonietta nata il 14/06/1971 punti 11;

Scurti Davide nato il 18/10/1969 Pescara punti 12;

Abruzzo ambito 0008;

Pizzi Luigi nato il 23/12/1987 Campobasso punti 1;

Scarnecchia Roberta nata il 10/08/1979 Roma punti 8;

Colangelo Luciana nata il 05/11/1976 Chieti punti 15;

Pipino Lucia nata il 26/04/1967 Foggia punti 15;

Salerno Anna nata il 22/10/1960 Cosenza punti 15;

7. In data 1.8.2016 veniva proposto tempestivo reclamo avverso il quale l'Amministrazione non ha dato risposta; successivamente ovvero in data 10.08.2016 veniva presentata istanza di mediazione con richiesta di accesso agli atti

8. In data 16.8.2016 il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Verdello (Bg) faceva pervenire una proposta di incarico ex art 1 Legge 107/2015.

9. Successivamente azionata la conciliazione veniva comunicato in data 29.08.2016 all'istante che l'istanza di conciliazione era stata accolta per l'Ambito Emilia Romagna EM005 (provincia di Piacenza) .

10. Con l'accoglimento dell'istanza di conciliazione di fatto l'Ufficio regionale riconosceva gli errori lamentati; considerato, però, che, nonostante i rilievi mossi, gli Ambiti assegnati a docenti con punteggio minore della ricorrente non venivano attribuiti si è ritenuto di non accettare la proposta conciliativa.

Nella proposta conciliativa non venivano indicate le modalità in base alle quali si era individuato il nuovo Ambito.

11. La ricorrente riceveva in data 23.08.2016 ore 23:39 notifica assegnazione incarico su sede scolastica di I.C. di Brembate di sotto per il prossimo triennio (Ambito LOM0000001).

Anche la modalità di chiamata diretta si appalesa illegittima.

12. In data 29.08.2016 si apprendeva da testate giornalistiche (cfr. Orizzonte scuola) che FLC CGIL, Cisl Scuola, Uil Scuola e Snals Confsal avevano impugnato davanti ai giudici amministrativi i provvedimenti con cui il Miur ha disposto le procedure per la "chiamata diretta" dei docenti. Con il ricorso è stata sollevata la questione della legittimità costituzionale della legge 107/2015 e dei suoi provvedimenti attuativi che, nell'attribuire poteri soverchianti e discrezionali al dirigente scolastico nella scelta dei docenti, ledono gravemente la libertà di insegnamento, non garantiscono l'imparzialità dell'azione della pubblica amministrazione e compromettono il diritto all'apprendimento degli alunni. I Sindacati con un comunicato unitario hanno evidenziato i profili di illegittimità dell'ordinanza in base alla quale è stato deciso il trasferimento, oggi, impugnato della odierna ricorrente.

13. L'odierna ricorrente proponeva ricorso ex art 700 cpc dinanzi al Tribunale di Campobasso che però si dichiarava incompetente ex art 413 comma 5 cpc

14. In data 3.09.2016 alcune testate giornalistiche hanno riportato la notizia che il Tribunale di Salerno sezione lavoro ha accolto inaudita altera parte l'istanza presentata da un'insegnante di scuola elementare neoassunta col piano straordinario della "buona scuola".

15. In data 1 settembre 2016 alle ore 10:45 l'Ufficio Scolastico Regione Molise pubblicava l'Organico Complessivo Personale Docente 2016- 2017.

Dalla lettura di tale atto emerge che oltre i posti assegnati come Organico dell'Autonomia vi sono per la primaria ben tre posti quale organico di fatto in provincia di Campobasso e due in provincia di Isernia. Detti posti non sono

stati considerati nel momento dell'assegnazione ai diversi Ambiti dall'algoritmo.

Ma vi è di più risultano assegnati alla Regione Molise le insegnanti ammesse in seguito alle ordinanze del TAR Lazio rese del ricorsi numero 4605/2016 e 4617/2016 che avevano impugnato il mancato inserimento nelle graduatorie GAE; ancora una volta la P.A. ha adottato una disparità di trattamento in quanto pur in presenza di un reclamo dettagliato e di una richiesta di conciliazione non ha risposto alle osservazioni della odierna ricorrente.

- *Sul fumus boni juris:*

La mobilità dei docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 è stata disciplinata con l'ordinanza ministeriale nr. 241 dell'8.4.2016.

L'ordinanza ha previsto le modalità di presentazione delle domande volte ad ottenere l'attribuzione della sede definitiva (con titolarità su ambito territoriale) ai docenti neo immessi in ruolo da fase B e C del piano straordinario (sia da G.a.E. che da G.M. concorso 2012).; l'ordinanza ha previsto che le domande dovevano essere trattate in due distinte fasi e secondo procedure differenti a seconda del canale di reclutamento. Ed infatti, mentre per i docenti assunti da G.M. concorso 2012 è prevista la possibilità di confermare la sede di titolarità su uno degli ambiti della Provincia provvisoriamente assegnata (Fase B della mobilità), per quelli provenienti da G.a.E. è negata tale possibilità e potranno solamente sperare di essere accontentati (Fase C della mobilità) in uno dei 100 ambiti/province indicate secondo l'ordine di preferenza.

Ciò, però, ha determinato un grave pregiudizio per i docenti assunti da G.a.E. (graduatoria ad esaurimento): infatti gli insegnanti immessi in ruolo con la fase C del piano straordinario hanno ottenuto la sede provvisoria nella propria provincia di residenza.

Non si comprendono, quindi, le ragioni oggettive che legittimano la scelta di consentire solo ai docenti provenienti da G.M. la possibilità di confermare la

titolarità in quella determinata Provincia, costringendo invece quelli assunti da G.a.E. (come è la ricorrente) a scegliere i 100 ambiti/Province dove potevano essere trasferiti in base a criteri non conosciuti e potendo beneficiare dei posti rimasti liberi dopo i trasferimenti dei colleghi assunti per concorso che hanno chiesto la conferma nella sede provvisoria. .

Negli scorsi anni la mobilità interprovinciale è stata sempre trattata in un'unica fase (dopo quella Comunale e Provinciale) nell'ambito della quale le istanze venivano trattate in ragione del punteggio assegnato a ciascun docente.

Quest'anno, invece, la distinzione in fasi ha comportato gravi discriminazioni per i docenti, come la ricorrente, ai quali è concessa la possibilità di presentare domanda di mobilità interprovinciale, e specificatamente: I docenti assunti entro l'a.s. 2014/15, in deroga al vincolo triennale, hanno potuto beneficiare per primi dei posti liberi (fase B) e, se accontentati nel primo ambito richiesto, hanno ottenuto la sede di titolarità su scuola;

I docenti assunti nel 2015/16 da fase 0 e A e quelli assunti in fase B e C del piano straordinario da Concorso, invece hanno potuto beneficiare dei posti eventualmente rimasti liberi solo nell'ultima fase della mobilità (fase D). Peraltro, quelli assunti in fase 0 e A, perderanno la sede di titolarità su scuola.

Ne consegue che i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/15 hanno avuto maggiori possibilità di ottenere il trasferimento interprovinciale, potendo beneficiare del maggior numero di posti disponibili già in fase B; per contro, i **docenti neo immessi in ruolo (fasi 0 e A e B e C da Concorso) hanno dovuto "accontentarsi" dei posti eventualmente residui nell'ultima fase D della mobilità, e di fatto non hanno ottenuto il trasferimento negli ambiti prescelti.**

Sono stati quindi penalizzati i docenti assunti da G.a.E in fase B e C del piano straordinario, per i quali è stata prevista solamente la possibilità di indicare in ordine di preferenza i 100 ambiti/Province, le cui istanze saranno trattate in fase C della mobilità.

Palese sono le evidenti discriminazioni che la mobilità straordinaria per l'anno scolastico 2016/2017 ha determinato nel comparto scuola.

Sono stati tantissimi, infatti, i docenti che si trovano ad accettare il trasferimento in sedi scolastiche distanti dalla propria Regione, e che saranno costretti, come è il caso della ricorrente a lasciare la famiglia e affetti ed ad affrontare anche notevoli costi per vivere in un'altra città.. **Emerge pertanto anche ictu oculi che** la seconda fase (B, C e D dell'art. 6 del CCNI) dei movimenti dei docenti tra province, con trasferimenti tra ambiti territoriali, pubblicati in data 29 luglio 2016 presenta numerosi errori tra l'altro confermati dalla stesso Ministero anche nella fase di conciliazione.

Infatti sono state rilevate numerose difformità negli esiti di mobilità rispetto ai parametri *ab origine* previsti dal CCNI, in relazione ai seguenti aspetti:

- **rispetto del punteggio e dell'ordine delle preferenze;**
- **priorità di assegnazione per tipologie di posto comune/sostegno, comune/lingua;**
- **rispetto dell'ordine degli ambiti indicati nella domanda.**

Non risultano conosciute le modalità di applicazione dell'algoritmo utilizzato per l'elaborazione dei dati della mobilità, al fine di consentire ai docenti interessati ed alla stessa ricorrente il controllo sulla regolarità delle operazioni poste in essere, secondo i principi di pubblicità, trasparenza e anticorruzione previsti dal D. L.vo 33/2013.

In particolare l'insegnante Forte non è stata messa nella possibilità di verificare eventuali errori e di chiedere all'Amministrazione di provvedere in autotutela alla tempestiva rettifica d'ufficio degli errori.

-Con ordinanza depositata in data 1.7.2016 il TAR Lazio sezione terza Bis ha sospeso l'efficacia dell'Ordinanza Ministeriale nr. 241 dell'8.4.2016 nella parte in cui ha consentito ai docenti di proporre domanda di mobilità su scuola mentre consente agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano l'assegnazione provvisoria, negando di fatto alla odierna ricorrente tale possibilità.

I Giudici hanno confermato l'effettiva penalizzazione indotta dalla successione delle fasi della mobilità ritenuta illogica e priva di fondamento.

Il TAR Lazio nell'accogliere la richiesta sospensiva ha ritenuto che " le doglianze proposte , alla luce della cognizione sommaria non appaiono manifestamente infondate, sicchè anche al fine di deliberare le censure di ordine costituzionale, pare congruo accogliere la domanda di sospensione," Il motivo del contendere consiste nell'assoggettamento dei neo immessi in ruolo in fase B e C agli ambiti ed alla chiamata diretta dei dirigenti; cioè nella preclusione definitiva del diritto ad assumere la titolarità di una sede . Non è dato, inoltre, comprendere (in violazione della normativa sulla trasparenza della P.A.) quali sono i dati utilizzati per il funzionamento dell'algoritmo.

Infine si vuole evidenziare che l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, riconoscendo corrette le doglianze degli insegnanti marchigiani, ha adottato misure straordinarie per evitare il trasferimento nelle regioni Friuli e Veneto delle insegnanti delle Marche .

Sul periculum in mora:

L'oggetto della presente domanda cautelare consiste, come emerge dalla narrativa del presente atto, nel diritto della professoressa Maria Antonietta Forte ad essere assegnata agli ambiti territoriali della regione Molise avendo, rispetto ad altri insegnanti, maggiore punteggio ed avendo diritto alla precedenza sia per il ricongiungimento familiare sia per le condizioni di salute ai sensi e per gli effetti dell'art 8 comma 1 del CCNL di categoria.

Il ricorso al procedimento cautelare, dunque, è legittimato dalla natura stessa del diritto per cui è causa essendo evidente la lesione del diritto della ricorrente, in presenza di posti assegnati ad altri docenti con minor punteggio , a lavorare nella medesima sede o comunque in sede viciniora a quella di sua residenza e di residenza della propria famiglia.

La necessità di ottenere il riconoscimento in via d'urgenza del diritto alla mobilità nella propria regione nasce non solo dalla circostanza che, nelle more

di un giudizio ordinario, il diritto della ricorrente verrebbe leso, ma anche dalla circostanza che in gioco vi sono nella specie diritti inviolabili legati sia alla tutela della salute che alla tutela della famiglia.

Infatti l'art 37 della Costituzione prescrive inderogabilmente all'art 37 che " le condizioni di lavoro devono consentire (alla donna) l'adempimento della sua essenziale funzione familiare " e, l'articolo 32 tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività.; connesso alla tutela della salute è il miglioramento della qualità della vita, per cui si estende contro tutti gli elementi nocivi, ambientali o a causa di terzi, che possano ostacolarne il reale esercizio..

Alla luce del delineato contesto normativo risulta ancora più chiaro come il provvedimento dell'Amministrazione sia ingiusto perché non rispettoso, anche alla luce della richiamata ordinanza del TAR Lazio delle disposizioni in materia ed incida su diritti primari dell'individuo costituzionalmente tutelati .

La ricorrente, affetta tra l'altro da una grave patologia il 1 settembre 2016 è stata costretta a lasciare il marito e due figli nonché l'anziana madre, vedova, bisognosa di cure e a prendere servizio presso la scuola di Brembate in provincia di Bergamo; le sue condizioni di salute non le permettono però di vivere lontano da casa in quanto necessita di cure costanti e continue ed è seguita per le sue patologie presso l'Istituto di Ricerca Neurmed; il trasferimento in provincia di Bergamo comporta grave pregiudizio alla salute e notevoli ripercussioni sulla intera famiglia della ricorrente.

La signora Forte è tra l'altro in cura, ormai da qualche anno, per ipertensione arteriosa con danni ad organo ha avuto in data 21.1.2016 il riconoscimento dell'esenzione dalla ASREM ed in data 23.6.2016 l'è stata prescritta non solo terapia medica quotidiana quanto costanti controlli clinici e strumentali; non è in grado per le condizioni di salute di vivere da sola.

La sussistenza del periculum in mora, nella specie, è dunque da ravvisarsi sia nell'imminenza del pregiudizio consistente in una significativa limitazione dei diritti posti dalla legge a tutela della famiglia e della salute, che nell'irreparabilità del danno.

In ragione della natura del provvedimento ex art 700 cpc richiesto, capace di anticipare gli effetti della sentenza di merito come espressamente previsto dall'art 669/ostie cpc, si dichiara che l'eventuale giudizio di merito che andrebbe a promuovere avrebbe ad oggetto la seguente domanda:

Nel merito

Voglia il Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni:

- 1) declaratoria, incidenter tantum, di illegittimità nullità caducazione invalidità e comunque inefficacia e contestuale disapplicazione dell'ordinanza numero 241 dell'8.4.2016 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ; della graduatoria sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA pubblicata il . 29.07.2016 nonché di ogni atto/ provvedimento connesso, presupposto o conseguente, anche allo stato non conosciuto e/o posteriore;
- 2) per il riconoscimento del diritto della ricorrente professoressa Maria Antonietta Forte ad essere trasferita in uno degli ambiti della Regione Molise secondo la preferenza della stessa indicata ed in alternativa in mancanza di posti negli ambiti indicati in domanda delle Regioni viciniori al Molise.
- 3) Ordinare alla P.A. il trasferimento per mobilità della ricorrente negli ambiti della Regione Molise secondo la preferenza dalla stessa indicata con la domanda di mobilità

4) Ordinare alla P.A. il trasferimento per mobilità della ricorrente negli ambiti vicini alla Regione Molise secondo la preferenza dalla stessa indicata con la domanda di mobilità .

5) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente quale conseguenza immediata e diretta del mancato trasferimento negli ambiti della Regione Molise.

6) Con vittoria di spese e competenze.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, in attesa che il procedimento di merito che ci si accinge ad intraprendere giunga a compimento e che il diritto vantato dal ricorrente venga definitivamente riconosciuto

ricorre

a questo Ecc.mo Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c. affinché voglia, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria:

1) In via principale - con decreto inaudita altera parte - per le ragioni meglio esplicitate nel corpo del presente atto, riconoscere il diritto della ricorrente alla mobilità interprovinciale in uno degli ambiti della Regione Molise come meglio specificato nella domanda di mobilità che si allega , nel medesimo ordine di citazione come ambiti e scuole preferite dalla ricorrente;

2) In subordine, con decreto inaudita altera parte - per le ragioni meglio esplicitate nel corpo del presente atto, riconoscere il diritto della ricorrente alla mobilità interprovinciale in uno degli ambiti vicini alla Regione Molise come meglio specificato nella domanda di mobilità che si allega , nel medesimo ordine di citazione come ambiti e scuole preferite dalla ricorrente;

3) previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti amministrativi che lo impediscono ordinare ai resistenti di provvedere al trasferimento della docente Maria Antonietta Forte per mobilità interprovinciale in uno degli ambiti della Regione Molise come meglio specificato nella domanda di

mobilità che si allega , nel medesimo ordine di citazione come ambiti e scuole preferite dalla ricorrente;

- 4) previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti amministrativi che lo impediscono ordinare ai resistenti di provvedere al trasferimento della docente Maria Antonietta Forte per mobilità interprovinciale in uno degli ambiti vicini alla Regione Molise come meglio specificato nella domanda di mobilità che si allega , nel medesimo ordine di citazione come ambiti e scuole preferite dalla ricorrente
- 5) fissare l'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio e provvedere all'assunzione dei mezzi istruttori ritenuti necessari per provvedere quindi ad ordinare quanto richiesto nei precedenti capi da 1 a 4
- 6) Condannare in ogni caso la parte resistente al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura.

Con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti.

In via istruttoria

Ove occorra si chiede ordinarsi all'Amministrazione convenuta ex art 210 l'esibizione della seguente documentazione:

- a) **Domande di mobilità dei docenti trasferiti negli ambiti della Regione Molise ed aventi punteggio inferiore alla ricorrente così come individuati sia nella domanda di mediazione che nella contestuale richiesta di accesso agli atti.**
- b) **Acquisizione dell'algoritmo che gestisce il software relativo ai trasferimenti interprovinciali del personale docente ai sensi e per gli effetti del CCNI sulla mobilità sottoscritta i data 8.4.2016 .**

j)Stato del ricorso Tar Lazio

Dichiarazione di valore ai fini del contributo unificato.

Il sottoscritto avv. Chiara Capobianco ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile e pertanto il contributo unificato dovuto è pari ad € 259,00

Maria Antonietta Forte

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A CITARE PER PUBBLICI PROCLAMI (art.150 c.p.c.)

Il sottoscritto avv. Chiara Capobianco quale procuratore e difensore della signora Maria Antonietta Forte attore, nel procedimento ex art 700 innanzi trascritto

premesso che :

alcuni convenuti da citare nella causa instauranda, di cui al presente ricorso , sono sconosciuti, o quanto meno è impossibile conoscere la residenza degli stessi

che, pertanto, il numero delle persone a cui notificare il provvedimento è imprecisato e impossibile è la loro identificazione rendendo non solo opportuna ma necessaria la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.,

chiede

che si Voglia autorizzare la notificazione dell'atto introduttivo e del pedissequo provvedimento per pubblici pro-clami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. indicando altresì i modi più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati mediante apposizione del relativo decreto in calce all'originale in calce al presente ricorso

Venafro, 6.9.2016

Avv. Chiara Capobianco